

Mutui. Anche per il collegio di coordinamento Abf il floor non è vessatorio

La clausola utilizzata nei finanziamenti deve essere chiara e comprensibile

Federica Pezzatti

Il Collegio di Coordinamento dell'Abf, con decisione n. 4137 del 4 aprile 2024, resa nota negli scorsi giorni, ha preso posizione sull'annosa questione della validità della clausola floor apposta sui mutui a tasso variabile, di recente affrontata (con le medesime conclusioni) anche dal Tribunale di Milano con la sentenza del 26 marzo scorso, di cui Plus24 aveva parlato la scorsa settimana.

Il collegio si uniforma

«Uniformandosi all'orientamento pressoché unanime dei Collegi territoriali e alla giurisprudenza nettamente maggioritaria (pur con la voce fuori dal coro della Corte d'Appello di Milano in due pronunzie del 2022 e del 2023) – spiega Francesco Mocci, partner dello Studio Zitiello e Associati – il Collegio di Coordinamento ha respinto le tesi del consumatore ricorrente, che aveva lamentato la vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. e dell'art. 33 del Codice del Consumo».

Nella sua interpretazione, la clausola floor attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto (in quanto concorre alla fissazione del prezzo del prestito) o, comunque, all'adeguatezza del corrispettivo (perché individua un limite minimo del prezzo) e, come tale, non è soggetta al sindacato del giudice circa la sua validità.

Infatti, quanto all'art. 1341, secondo comma, c.c., tale norma prevede un elenco tassativo di clausole cosiddette vessatorie che sono inefficaci se non approvate per iscritto dalla parte contrattuale debole, e in questo elenco non sono comprese le pattuizioni relative alla determinazione dell'oggetto del contratto o del prezzo.

Quanto alla disciplina consumeristica, l'art. 33, letto insieme

all'art. 36, del codice del consumo stabilisce la nullità delle clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Tuttavia, l'art. 34, comma 2 del medesimo provvedimento esclude la possibilità di accertare la nullità delle clausole relative alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, come appunto nel caso di specie.

Serve la chiarezza

Ciò a condizione che le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile, com'era nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio di Coordinamento, considerato che il contratto era stato sottoscritto avanti a un Notaio e da questi letto alle parti.

«Per pervenire a queste conclusioni, il Collegio decidente ha sottolineato la matrice eurounitaria della norma del Codice del Consumo, che rappresenta la trasposizione in Italia dei principi dettati dalla direttiva 93/13/CEE, e richiamato alcuni (non cristal-

LA DECISIONE È OPPOSTA A DUE PRONUNCE PRESE DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO

lini, per la verità) precedenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, da cui si può ricavare la qualificazione delle clausole floor, appunto, in termini di pattuizioni relative alla determinazione dell'oggetto del contratto o delle condizioni economiche», aggiunge Mocci.

Il Collegio di Coordinamento ha così ritenuto non fondata la diversa e minoritaria ricostruzione, fatta propria dalla Corte d'Appello di Milano, secondo cui la clausola floor rappresenterebbe invece un mero elemento accessorio del contratto, come tale valutabile dal giudice sotto il profilo della vessatorietà; e in quest'angolo visuale, una clausola che tuteli solo la banca dal rischio di oscillazione del tasso di interesse altererebbe l'equilibrio sinallagmatico del negozio, pregiudicando gli interessi del consumatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMAGOECONOMICA



Tribunale di Milano. Il corridoio della Corte d'Appello del palazzo di Giustizia